

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 247 del 15/03/2022

OGGETTO:

ULTERIORE PROROGA CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 1 E COMMA 5 DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 20/09/2001 PER L'AREA DEL COMPARTO - DIPENDENTE MATRICOLA 998882

PROPONENTE: RISORSE UMANE
Il Dirigente Responsabile: VIVERIT LELIO ARMANDO
Il Funzionario istruttore: SARDELLA MARTINA

Fascicolo n. 35 - 0 Anno 2021
Titolario 01 - 04 - 04

Immediatamente esecutiva: SI
Soggetta a privacy: NO
Pubblicazione differita: NO
Con introiti: NO
Con oneri: NO

PREMESSO che con deliberazione n. 888 del 26 ottobre 2021 e con deliberazione n. 55 del 26 gennaio 2022, è stato concesso alla dipendente matricola 998882, Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Radiologia Medica a tempo pieno ed indeterminato assegnata all'U.O.C. Diagnostica per Immagini, un periodo di aspettativa non retribuita per educazione ed assistenza figli, ai sensi dell'art. 12, comma 1 e comma 5 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 per l'area del comparto, a decorrere dal 18 novembre 2021 al 31 marzo 2022;

VISTA la nota del 28 febbraio 2022 con protocollo n. 6612 dell'01 marzo 2022, con la quale la dipendente matricola n. 998882, Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Radiologia Medica a tempo pieno ed indeterminato assegnata all'U.O.C. Diagnostica per Immagini, chiede di poter usufruire di un ulteriore periodo di proroga dell'aspettativa non retribuita per educazione ed assistenza figli, a decorrere dall'1 aprile 2022 al 09 ottobre 2022, ai sensi dell'art. 12, comma 1 e comma 5 del CCNL 20 settembre 2001, per l'area del comparto;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'U.O.C. SITRA Dott. Galli Gianfranco, conservato in atti;

RICORDATO l'art 12, comma 1 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 per l'area del comparto che prevede la concessione di un periodo di aspettativa per esigenze di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per una durata complessiva di 12 mesi in un triennio;

RICHIAMATO l'art. 12, comma 5 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 per l'area del comparto che prevede qualora l'aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell'anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettera a) e b) della Legge 335/1995 e successive modifiche ed integrazioni e nei limiti ivi previsti;

DATO ATTO che con la concessione in argomento, il periodo di aspettativa complessivo usufruito dalla dipendente risulta essere di giorni 326 (trecentoventisei) su un periodo massimo concedibile di 12 mesi in un triennio;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti, come riportato nel parere contabile, allegato al presente provvedimento;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

- di concedere alla dipendente matricola n. 998882, Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Radiologia Medica a tempo pieno ed indeterminato assegnata all'U.O.C. Diagnostica per Immagini, un ulteriore periodo di proroga dell'aspettativa non retribuita per educazione ed assistenza figli, già concessa ai sensi dell'art 12, comma 1 e comma 5 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 per l'area del comparto, a decorrere dall'01 aprile 2022 al 09 ottobre 2022;

- di dare atto che con l'ulteriore concessione in argomento, il periodo di aspettativa complessivo usufruito dalla dipendente risulta essere di giorni 326 (trecentoventisei) un periodo massimo concedibile di 12 mesi in un triennio; tale periodi - pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell'anzianità – sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti come riportato nel parere contabile, allegato al presente provvedimento;
- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incumbenti all'esecuzione del presente provvedimento;
- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

Proposta n° 231 del 02/03/2022

OGGETTO: ULTERIORE PROROGA CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 1 E COMMA 5 DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 20/09/2001 PER L'AREA DEL COMPARTO - DIPENDENTE MATRICOLA 998882

Parere Contabile

Parere: Favorevole

Data: 07/03/2022

Note:

Direttore U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
Dott.ssa Domenica Luppino

Mastro	Conto	Descrizione	Sez.	Importo	Anno	Da	A